

ROTTAMAZIONE-QUINQUIES

estensione ai carichi di Comuni, Regioni ed enti territoriali

Con questa nuova circolare informativa dello **Studio Mercuri** comunichiamo che è stata introdotta un'importante estensione della Rottamazione-quinquies, che consente di includere nella definizione agevolata anche alcuni carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione da **Regioni, Comuni e altri enti territoriali**.

La novità amplia l'ambito della misura già oggetto della precedente circolare di Studio e può riguardare, ad esempio, debiti relativi a tributi locali e altre entrate degli enti territoriali.

Ambito applicativo

L'estensione riguarda i carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, purché l'ente creditore abbia aderito alla misura con apposito provvedimento.

A titolo esemplificativo, possono rientrare nella definizione agevolata:

- IMU, TARI e altri tributi locali;
- bollo auto e altre entrate regionali;
- canoni patrimoniali e imposta di soggiorno;
- sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada, nei limiti previsti dalla normativa;
- altre entrate tributarie e non tributarie affidate alla riscossione da Comuni, Regioni ed enti territoriali.

Sono esclusi i carichi derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

Adesione degli enti: misura non automatica

A differenza della Rottamazione-quinquies nazionale, l'estensione agli enti territoriali non opera automaticamente.

In particolare, entro il 30 giugno 2026, Comuni e Regioni devono approvare e pubblicare la specifica delibera consiliare di adesione alla sanatoria. La scelta dell'ente non può essere parziale: una volta deliberata l'adesione, l'ente non potrà selezionare singole annualità o singoli tributi, ma dovrà recepire l'intera misura per tutti i carichi rientranti nell'ambito previsto dalla norma. In mancanza della delibera entro il termine indicato, i relativi carichi non potranno essere inclusi nella definizione agevolata.

Domanda di adesione del contribuente

Per i carichi degli enti territoriali ammessi alla misura, il contribuente potrà presentare la dichiarazione di adesione esclusivamente con modalità telematiche nel periodo:

dal 16 settembre 2026 al 31 ottobre 2026

Le modalità operative per la presentazione della domanda saranno rese disponibili dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione sul proprio sito istituzionale.

Effetti della definizione agevolata

In linea generale, la definizione agevolata consente di estinguere i debiti rientranti nella misura versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.

Non sono invece dovute le somme relative a sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio, nei limiti previsti dalla disciplina applicabile.

Piano dei pagamenti

Il pagamento delle somme dovute potrà essere effettuato:

- in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2027;
- oppure in un massimo di 54 rate bimestrali, con applicazione degli interessi nella misura del 3% annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027.

Attività dello Studio

Lo Studio resta a disposizione per verificare le posizioni dei Clienti interessati e per valutare, caso per caso, l'eventuale possibilità di accesso alla definizione agevolata, tenendo conto dei provvedimenti che saranno adottati dai singoli enti territoriali.

Si invitano i Clienti che ritengono di avere carichi pendenti nei confronti di Comuni, Regioni o altri enti territoriali a contattare lo Studio per i necessari approfondimenti.